SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
5 maggio 1988 *

Nel procedimento 91/87,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei GmbH, di Bad Segeberg (Repubblica federale di Germania),

e

Land Rheinland-Pfalz,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, n. 1, e 21 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 282, pag. 56),

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

considerate le osservazioni presentate:

— per la società Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei, dall'avv. Volkmann-Schluck,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Karpenstein, consulente legale, e dal sig. Klemm, amministratore principale,

* Lingua processuale: il tedesco.

vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 10 dicembre 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 marzo 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 20 marzo 1987, pervenuta in cancelleria il 24 marzo successivo, il Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße ha proposto alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 282, pag. 56).

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la società tedesca Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei GmbH (in prosieguo: la « ricorrente »), che esercita il commercio di uova della categoria di qualità A servendosi di piccoli imballaggi sui quali è apposta la dicitura: Güteklasse A « frisch » (categoria di qualità A « uova fresche »), e il Land Rheinland-Pfalz (in prosieguo: « resistente »). A seguito di un controllo effettuato nel 1985, gli uffici competenti del resistente hanno ritenuto detta etichettatura contraria al citato regolamento n. 2772/75 e, quindi, passibile di ammenda, in quanto l'art. 6, n. 1, dello stesso regolamento autorizza soltanto l'impiego alternativo delle diciture « categoria A » o « uova fresche ».

3 La giurisdizione nazionale, dinanzi alla quale la ricorrente ha proposto ricorso onde ottenere il riconoscimento che l'etichettatura da essa utilizzata, vale a dire l'impiego cumulativo delle due diciture in causa, è conforme alle pertinenti norme comunitarie di commercio, ritiene che il regolamento n. 2772/75 presenti un'ambiguità su tale punto. Essa ha quindi chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

« se il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, (GU L 282, pag. 56) relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, modificato dal regolamento 19 giugno 1984, n. 1931 (GU L 172, pag. 2, rettificato nella GU L 197, pag. 66), modificato dal regolamento (CEE) 28 novembre 1984, n. 3341 (GU L 312, pag. 7), e dal regolamento (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3791 (GU L 367, pag. 6), sia da interpretare nel senso che secondo il combinato disposto dei suoi artt. 6, n. 1, e 21, e del preambolo che precede il regolamento stesso, i piccoli imballaggi di uova della categoria A possono essere contrassegnati solo con l'indicazione della " categoria A ", o con l'indicazione « fresche » ovvero se siano ammesse entrambe le denominazioni assieme ».

4 Per una più ampia esposizione dei fatti e del contesto giuridico della causa principale, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo saranno qui riprodotti solo ove necessario per seguire il ragionamento della Corte.

5 In relazione al problema di quali siano le diciture indicanti la categoria qualitativa che possono essere lecitamente apposte ad un piccolo imballaggio contenente uova della categoria di qualità A, si deve innanzitutto osservare che l'art. 18, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2772/75, i piccoli imballaggi debbono recare « in lettere chiaramente visibili e perfettamente leggibili (...) la categoria di qualità (...) » delle uova imballate. L'art. 21, comma 1, di detto regolamento, nella versione del regolamento del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831 che modifica il regolamento n. 2772/75 (GU L 172, pag. 2), limita poi rigidamente la scelta delle possibili diciture relative alla categoria di qualità, disponendo che « gli imballaggi non devono recare nessun'altra indicazione oltre a quelle previste dal presente regolamento ». Infine, l'art. 6, n. 1, del medesimo regolamento è così formulato.

« le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

categoria A o uova fresche,

categoria B o uova di seconda qualità o conservate,

categoria C o uova declassate destinate all'industria alimentare ».

6 In tale contesto, la ricorrente ritiene che nessuna disposizione del regolamento in causa vieti l'impiego cumulativo delle due designazioni litigiose, impiego che ha lo scopo di specificare, per la miglior comprensione dei consumatori, la designazione astratta della categoria di qualità aggiungendo l'indicazione della caratteristica delle uova, vale a dire i termini « uova fresche ». Si tratterebbe di designazioni sinonime, destinate a descrivere un solo ed identico elemento di fatto, vale a dire che si tratta di uova di prima qualità.

7 Per contro, la Commissione ritiene in sostanza che il ricorso alla congiunzione coordinativa « o » fra le diciture « categoria A » e « uova fresche » dimostra che, pur avendo la scelta fra queste due espressioni, produttori e distributori non possono accostarle l'una all'altra. Del resto, un uso congiunto delle espressioni controverse potrebbe indurre in errore il consumatore e sarebbe, dunque, in contrasto con lo scopo del regolamento comunitario; infatti, di fronte ad uova appartenenti alla medesima categoria di qualità e di prezzo di cui le une recano la dicitura « categoria di qualità A » e le altre la dicitura « categoria di qualità A — uova fresche », nella maggior parte dei casi il consumatore sceglierebbe, a perfetta parità di qualità delle uova, l'imballaggio che sottolinea la loro freschezza.

8 Dinanzi a questi argomenti si deve rilevare, in via preliminare, che gli obblighi sopra descritti relativi alla stampigliatura, sono imposti agli operatori economici interessati a pena di sanzioni. Infatti, ex art. 29 del regolamento n. 2772/75, gli Stati membri debbono adottare tutte le misure appropriate per perseguire le infrazioni alle disposizioni di detto regolamento. In un tale campo, ove qualsiasi incertezza sulla portata di un'obbligazione imposta ai soggetti rischierebbe di comportare l'irrogazione di sanzioni, il principio della certezza e della chiarezza del diritto esige che l'interpretazione che la Corte è chiamata a dare si riferisca alla lettera e agli scopi che emergono dalle pertinenti disposizioni.

9 Quanto alla lettera delle disposizioni succitate, devesi sottolineare che non è espressamente escluso l'uso cumulativo delle due diciture in causa. Se, difatti, l'art. 21, comma 1, ammette per la stampigliatura degli imballaggi soltanto le diciture « previste dal presente regolamento », si deve riconoscere che l'art. 6, n. 1, contiene — dunque « prevede » — proprio queste due diciture per designare le uova di prima qualità.

10 Questa constatazione non è contraddetta dal fatto che, nel testo dell'art. 6, n. 1, le dette diciture sono separate dalla congiunzione « o ». Tale norma ha infatti ad oggetto non la determinazione dei diversi tipi di stampigliatura che gli operatori economici possono lecitamente utilizzare, bensì lo stabilire la classificazione astratta delle uova entro le tre categorie di qualità prescelte dal legislatore, essendo, le lettere A, B e C, sempre accompagnate da precisazioni più concrete, al fine di una migliore comprensione.

11 Quest'analisi è confortata da una lettura comparativa degli artt. 11, n. 2, e 12, n. 2, concernente la stampigliatura delle uova. Queste norme ammettono per la designazione di uova rientranti nelle categorie A e B soltanto marchi distintivi ben precisi (per la categoria A: un cerchio di un certo diametro e cifre di una certa altezza; per la categoria B: un cerchio di un certo diametro con impressa la lettera B in caratteri latini, triangolo equilatero di un certo lato o rombo con diagonali di una certa lunghezza). Ciò dimostra in modo significativo come il legislatore abbia proceduto, quando ha voluto ammettere effettivamente un unico tipo di stampigliatura lecita, ad esclusione di qualsiasi altra.

12 Quanto poi agli scopi perseguiti dalla regolamentazione in causa, devesi osservare che, come risulta dal primo, dal secondo e dal sesto « considerando » del regolamento n. 2772/75, l'applicazione di norme sulla messa in commercio, relative in particolare alla classificazione delle uova in base alla categoria di qualità nonché al loro imballaggio ed alla stampigliatura, tende, nell'interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori, a contribuire alla salvaguardia o al miglioramento della qualità delle uova e a facilitarne quindi lo smercio, nonché al controllo del rispetto di dette norme. Tuttavia, al di là del campo d'applicazione del citato art. 21, comma 1, nel regolamento non vi è alcuna indicazione di una tutela specifica del consumatore contro l'impiego cumulativo delle diciture di cui è causa nel caso di specie su degli imaballaggi contenenti uova di un'unica ed identica categoria di qualità.

13 Come risulta difatti dal terzo e dal dodicesimo « considerando » di detto regolamento, il legislatore ha palesemente ritenuto necessaria soltanto una « netta distinzione tra le uova adatte al consumo umano e quelle inadatte », anche precisando, al terzo « considerando », « che la stampigliatura delle uova fresche può essere fa-

coltativa, poiché la stampigliatura obbligatoria delle altre uova garantisce una facile distinzione ».

14 Per quel che concerne infine la tesi della Commissione secondo la quale l'impiego cumulativo delle due diciture in causa su piccoli imballaggi è suscettibile di evocare nel consumatore la falsa idea che nell'ambito di una stessa categoria di qualità vi siano uova più fresche di altre, devesi ricordare che queste diciture, a termini del citato art. 6, n. 1, definiscono entrambe in modo esatto la stessa qualità delle uova imballate. Di conseguenza, non sembra che il consumatore possa essere, per ciò stesso, indotto in errore su di una caratteristica essenziale delle uova in questione.

15 Aggiungasi che l'art. 20 del regolamento n. 2772/75, secondo il quale le uova messe in vendita nel commercio al minuto devono essere presentate separatamente a seconda delle categorie di qualità, non esige neppure una distinzione nella stampigliatura delle scansie contenenti uova della categoria di qualità A, a seconda delle diverse designazioni di tali uova, come logicamente esigerebbe la tesi formulata dalla Commissione riguardo al rischio di confusione.

16 La questione proposta dalla giurisdizione nazionale va dunque risolta affermando che il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, nella versione del regolamento n. 1831/84, dev'essere interpretato nel senso che il combinato disposto degli artt. 6, n. 1, 18, n. 1, lett. c), e 21, comma 1, consentono l'impiego cumulativo delle diciture « categoria di qualità A » e « uova fresche » sui piccoli imballaggi contenenti uova della categoria di qualità A.

Sulle spese

17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha la natura di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi di provvedere sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

statuendo sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße, con ordinanza 20 marzo 1987, dichiara:

Il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, nella versione del regolamento n. 1831/84, dev'essere interpretato nel senso che il combinato disposto degli artt. 6, n. 1, 18, n. 1, lett. c), e 21, comma 1, consentono l'impiego cumulativo delle diciture « categoria di qualità A » e « uova fresche » sui piccoli imballaggi contenenti uova della categoria di qualità A.

Due Bahlmann O'Higgins

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 maggio 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della seconda sezione

O. Due